



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'AERONAUTICA MILITARE

E

L'ASSOCIAZIONE PIONIERI

DELL'AERONAUTICA

ENTE MORALE



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'AERONAUTICA MILITARE, nel prosieguo denominata "AM", rappresentata dal Comandante delle Scuole AM/3[^]RA con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 39, Gen. SA Aurelio COLAGRANDE, nato a L'Aquila l'08/10/1962 per la sua carica ed agli effetti del presente atto, domiciliato presso la sede del suddetto Comando,

E

ASSOCIAZIONE PIONIERI DELL'AERONAUTICA Ente Morale, avente sede legale in Roma, alla via Marcantonio Colonna, n. 23, nel prosieguo denominata "ASSOCIAZIONE", rappresentata dal Presidente Gen. SA (r) Settimo CAPUTO, nato a Napoli il 14 settembre 1956 per la sua carica ed agli effetti del presente atto, domiciliato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE,

di seguito indicate congiuntamente anche come le "Parti"

PREMESSO CHE

- l'AM e l'ASSOCIAZIONE con il presente atto intendono sottoscrivere un Accordo di collaborazione per sviluppare sinergie nell'ambito dei rispettivi compiti d'istituto;
- l'AM e l'ASSOCIAZIONE hanno volontà di porre in essere un rapporto di collaborazione al fine di regolamentare iniziative nei settori di reciproco interesse;

VISTI

- il R.D. 22 novembre 1925 con il quale l'ASSOCIAZIONE è eretta in "Ente Morale";
- lo Statuto dell'Associazione, approvato con DPR in data 18 giugno 1954;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;
- la Circolare SMD n. 102/SC/1206/G.16.06 datata 19.03.2007 avente ad oggetto "Linee guida a carattere interforze per la concessione di concorsi alle Associazioni Combattentistiche, Associazioni d'Arma e Associazioni di Categoria" nella quale, tra l'altro, l'Associazione è individuata come "Associazione d'Arma";
- la Direttiva SMA-ORD-001 edizione 2017 "La Politica del Personale dell'Aeronautica Militare", con particolare riferimento ai contenuti di cui all'annesso "Politica del personale in congedo";
- il D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 – C.O.M., Codice dell'Ordinamento Militare;
- il DPR 15 marzo 2010 n. 90 – T.U.O.M., Testo Unico dell'Ordinamento Militare – art. 941 "Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati";
- il D.M. n. 162 del 25 luglio 2012, relativo alla promozione e gestione economica dei marchi, denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi delle F.A.;
- la Direttiva SMA – ORD – 027 edizione 2020 "Linee guida per la stipula di accordi volti a regolare rapporti di collaborazione tra l'A.M. e soggetti pubblici e privati";

 ² 



- la Direttiva SMD-L-027 “Direttiva applicativa del CSMD afferente alle condizioni e modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni”;
- la Direttiva SMA – FIN – 004 edizione 2021, “Direttiva per il coordinamento delle iniziative inerenti alla stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni”;
- il foglio datato 29 aprile 2021, con il quale l’Associazione ha chiesto la sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione;
- il foglio Prot. M_D SSMD REG2021 0169198 del 20/09/2021 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha autorizzato la stipula del presente “*Accordo di Collaborazione*”;

CONSIDERATO CHE

- la sinergia tra l’AM e l’ASSOCIAZIONE può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento, relativamente all’individuazione di percorsi strategici, per il perseguimento di obiettivi di interesse comune;
- i compiti istituzionali dell’AM e dell’ASSOCIAZIONE prevedono l’ampliamento delle conoscenze nelle attività di competenza per un migliore assolvimento dei compiti assegnati;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.

Articolo 2

OGGETTO E FINALITA’

Il presente Accordo di Collaborazione è volto all’attribuzione e consegna di un premio, istituito dall’ASSOCIAZIONE, che vuole dare merito e risalto ad elaborati, a carattere aeronautico, redatti dai frequentatori dell’Accademia, della Scuola Marescialli e della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” che contribuiranno a promuovere il pensiero aeronautico con iniziative innovative.

L’evento annuale della premiazione permetterà inoltre di promuovere l’ASSOCIAZIONE in un consesso più ampio di Autorità istituzionali e soprattutto di giovani allievi.

Il premio consiste in un Attestato di Benemerenza dell’ASSOCIAZIONE ed una Borsa di Studio a favore dei frequentatori che si distingueranno particolarmente nella






realizzazione di un elaborato su tematiche aeronautiche. Gli argomenti a carattere aeronautico, su cui i frequentatori dovranno produrre appositi elaborati, saranno individuati dall'AM nell'ambito dei programmi di insegnamento già approvati nei vari Istituti di formazione. Il riconoscimento sarà acquisito e fornito a cura dell'ASSOCIAZIONE.

Sarà cura dell'ASSOCIAZIONE definire con i Comandanti dell'Accademia Aeronautica, della Scuola Marescialli e della Scuola "Douhet", le modalità organizzative dettagliate, in tempo utile per garantire la migliore riuscita di ogni singolo evento.

Gli Istituti di Formazione, laddove ne ravvisino l'opportunità, per la produzione degli elaborati potranno attingere da collaborazioni con altri attori di eccellenza (militari, universitari, della ricerca e/o industriali), con i quali – eventualmente – condividere la proprietà intellettuale, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati. Gli elaborati resteranno comunque di proprietà di chi li ha prodotti e saranno utilizzati dall'ASSOCIAZIONE esclusivamente per la valutazione e attribuzione del premio.

L'ASSOCIAZIONE manifesta la disponibilità a mantenere l'iniziativa in parola per un periodo di quattro anni.

Articolo 3

MODALITA' CONSEGNA "PREMIO ASSOCIAZIONE PIONIERI DELL'AERONAUTICA" PER ACCADEMIA AERONAUTICA

L'Accademia Aeronautica candiderà i tre gruppi di frequentatori che si sono maggiormente impegnati e distinti nella redazione di progetti studio a carattere aeronautico.

Il Direttorio dell'ASSOCIAZIONE valuterà i progetti e designerà il gruppo vincitore del premio, che sarà assegnato durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Istituto.

Articolo 4

MODALITA' CONSEGNA "PREMIO ASSOCIAZIONE PIONIERI DELL'AERONAUTICA" PER SCUOLA MARESCIALLI AM

La Scuola Marescialli AM candiderà i tre frequentatori del terzo anno che si sono maggiormente impegnati e distinti nella redazione di tesi di laurea a carattere aeronautico.

Il Direttorio dell'ASSOCIAZIONE valuterà le tesi e designerà il vincitore del premio, che sarà assegnato durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico della Scuola Marescialli.



Articolo 5
MODALITA' CONSEGNA "PREMIO ASSOCIAZIONE PIONIERI
DELL' AERONAUTICA" PER SCUOLA MILITARE AERONAUTICA
"G. DOUHET"

La Scuola Militare Aeronautica "G. Douhet" candiderà i tre Allievi della 3^a classe che si sono maggiormente impegnati e distinti nella redazione di elaborati a carattere aeronautico.

Il Direttorio dell'ASSOCIAZIONE valuterà gli elaborati e designerà il vincitore del premio, che sarà assegnato durante la cerimonia della consegna degli Spadini.

Articolo 6
OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Le Parti si impegnano a fornire tutte le informazioni tecniche, nonché le procedure associate, al fine di assicurare una corretta implementazione delle attività concordate. Le Parti si impegnano ad escludere dalle attività oggetto della collaborazione ogni aspetto o argomento classificato e a svolgere le stesse nel rispetto delle regole sulla sicurezza delle informazioni.

L'ASSOCIAZIONE si impegna a chiedere il preventivo assenso dell'AM per eventuale utilizzo per finalità divulgative degli elaborati oggetto di valutazione.

L'ASSOCIAZIONE si impegna a fornire all'iniziativa il proprio patrocinio al fine di valorizzare e diffondere i valori aeronautici, con particolare riferimento ai giovani sia del mondo militare che di quello civile.

Articolo 7
SALVAGUARDIA DEI COMPITI ISTITUZIONALI

Ciascuna Parte assicura le attività di cui al presente Atto in conformità alle leggi e alle normative vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedure fornite dall'altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature e il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo, il personale dell'A.M chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la Controparte dovrà essere preventivamente autorizzato dalla propria autorità militare competente e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

Articolo 8
RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE TEMPORANEA



1. L'AM si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo di Collaborazione, informandone per iscritto l'ASSOCIAZIONE anche con minimo preavviso, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a. sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, comunque, per sopravvenute esigenze operative e/o istituzionali di Forza Armata;
 - b. cause di forza maggiore o cause non dipendenti dall'AM;
 - c. qualora l'effettuazione di quanto previsto dal presente Accordo di Collaborazione condizioni il preminente assolvimento dei prioritari compiti operativi e/o d'istituto.
2. L'AM si riserva inoltre di sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento ed anche con minimo preavviso, l'esecuzione degli impegni assunti in forza della sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione, nei casi generali di forza maggiore o per necessità ed urgenza.
3. In relazione al contenuto del presente Accordo di Collaborazione, l'ASSOCIAZIONE rinuncia espressamente ad ogni pretesa di risarcimento o di indennizzo derivante dall'eventuale attivazione del diritto di recesso unilaterale e/o della sospensione temporanea da parte dell'AM, nonché di proporre azioni per ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni ed impegni derivanti dal presente Accordo di Collaborazione e/o l'eventuale ristoro delle prestazioni eventualmente già eseguite.

Quale forma di avviso alla controparte per l'esercizio della facoltà di recesso, sospensione e risoluzione, è prevista la trasmissione attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

Articolo 9 RISOLUZIONE CONSENSUALE

Oltre che nei casi espressamente disciplinati per legge – artt. 1453 e ss codice civile – le Parti convengono che il presente Accordo di Collaborazione potrà essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti medesime e senza alcun onere a carico di esse, da formalizzarsi in atti separati sottoscritti da entrambe.

Articolo 10 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Le Parti convengono che il presente Accordo di Collaborazione, così come gli eventuali accordi tecnici e di dettaglio discendenti, potranno essere risolti in qualunque momento e senza alcun onere a carico di esse, a fronte del mancato espletamento di quanto oggetto del medesimo.

Articolo 11 CLAUSULA DI SALVAGUARDIA – COMPETENZA DI DIFESA SERVIZI SPA



6



L'eventuale cessione a terzi per lo sfruttamento totale o parziale dei prodotti/opere realizzate congiuntamente dalle Parti, nonché l'utilizzo di emblemi, loghi, stemmi, marchi, segni distintivi e denominazioni avverrà nel rispetto delle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti e ferme restando le specifiche competenze di Difesa Servizi Spa.

Articolo 12

PREVISIONI ATTINENTI ALLA TUTELA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE ED ALLA SICUREZZA PERSONALE E DEI LUOGHI DI LAVORO

Le Parti, nelle relazioni di servizio, si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia: di segreto d'ufficio, con particolare riguardo al DPR nr 3/1957 ed alla legge nr 241/1990; di segreto di Stato, con particolare riguardo alla legge nr 124/2007 e agli atti discendenti costituiti dal DPCM 22.07.2011, dal DPCM 6.11.2015, dal DPCM n. 3 del 02.10.2017, recante "Disposizioni per la tutela del segreto di Stato e delle informazioni classificate" e dalla Circolare nr. 1 della PCM-ANS 1-1/2011, nonché dal DPCM 7.06.2005 recante le "Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale" e Circolare nr. 1 della PCM-ANS 4-1/2011, di protezione dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018.

L'accesso di personale dell'Associazione alle aree ed agli impianti degli Enti, Reparti e Distaccamenti dell'Aeronautica Militare è soggetto alle normative di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti presso i Comandi dei citati Istituti.

Le richieste di autorizzazione all'accesso presso i citati organismi dovranno essere avanzate secondo le prescrizioni di cui alla già richiamata normativa in materia di segreto d'ufficio, segreto di Stato, protezione dei dati personali e sensibili, nonché di quella concernente la sicurezza del personale nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e norme discendenti).

Articolo 13

DIRITTO D'AUTORE E PROPRIETA' INDUSTRIALE

Le Parti, nelle relazioni di servizio, si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di diritto d'autore: (Legge n. 633/41 e ss.mm.ii., R.D. 18 maggio 1942, n. 1369, D. Lgs. 518/92, D. Lgs. 154/97, D. Lgs. 169/1999, il D. Lgs. 22/2014 e il D. Lgs. 163/2014) e concernenti la tutela della proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005 e ss.mm.ii., ivi compresa la Legge n. 97/2013).

In particolare:

- ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale, know-how e informazioni relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo di Collaborazione ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse dello stesso;



- la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, know-how e informazioni di pertinenza dell'attività svolta congiuntamente dalle Parti sarà di proprietà comune in relazione all'apporto inventivo delle singole Parti;
- le Parti convengono di utilizzare al massimo i risultati conseguiti, in conformità alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti, delle competenze attribuite a Difesa Servizi S.p.A., e nel rispetto delle regole di evidenza pubblica.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo di Collaborazione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità delle regole dettate dalla stessa.

Articolo 14

OBBLIGHI ASSICURATIVI ED ESONERO DALLE RESPONSABILITA'

Le Parti convengono che in favore del rispettivo personale si applichino le norme previdenziali ed assicurative previste dai rispettivi ordinamenti.

L'AM è sollevata da ogni responsabilità civile per danni occorsi a terzi in conseguenza delle attività svolte dall'ASSOCIAZIONE all'interno delle installazioni militari.

L'ASSOCIAZIONE provvede al ristoro delle spese sostenute dall'AM in caso di infortuni a dipendenti dell'AM nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione.

L'ASSOCIAZIONE provvede al risarcimento delle somme corrisposte dall'AM a terzi, secondo le disposizioni vigenti in materia, nel caso di danni a cose e/o a persone causate da personale della medesima ASSOCIAZIONE, nell'espletamento delle attività previste dal presente Accordo di Collaborazione.

Articolo 15

ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI

L'accesso alle infrastrutture militari da parte dei soci dell'ASSOCIAZIONE è disciplinata dalle direttive emanate a livello nazionale di Forza Armata e, su base locale, dalle disposizioni emanate dai Comandi degli Enti, Distaccamenti e Reparti dell'Aeronautica Militare.

In particolare, l'ASSOCIAZIONE si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di Forza Armata e locali vigenti in materia di:

- a. accesso di persone ed autovetture nelle installazioni militari;
- b. sicurezza del personale nei luoghi di lavoro;
- c. segreto d'ufficio;
- d. segreto di Stato;
- e. protezione dei dati personali e sensibili;
- f. accesso alle aree riservate;
- g. accesso agli organismi di protezione sociale, ove costituiti.



Articolo 16
ONERI FINANZIARI ED ECONOMICI

Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Entrambe le parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica, gli eventuali accordi attuativi discendenti dovranno rispettare gli stessi principi e potranno essere regolati anche attraverso il ricorso dell'istituto giuridico della permuta, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 17
CONTROVERSIE

Qualunque controversia riguardante la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'accordo sarà preliminarmente affrontata tra le Parti al fine di individuare soluzione condivise.
In assenza di accordo bonario, la controversia sarà devoluta alla giurisdizione e competenza individuate dalle norme di legge applicabili, tra cui l'art. 25 del c.p.c..

Articolo 18
REGISTRAZIONE ED EVENTUALI ONERI FISCALI

Il presente Accordo di Collaborazione non è soggetto a registrazione ma potrà essere registrato "in caso d'uso", ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 642/1972, del D.P.R. n. 131/1986 e del DM 20 agosto 1992, con oneri integralmente a carico della Parte richiedente.

Articolo 19
DURATA, VINCOLO DI APPROVAZIONE E RINNOVO

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione tra le Parti e ha una durata di quattro anni. Potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di anni quattro, su richiesta di una parte (da formulare almeno 90 giorni prima della scadenza) ed espressa accettazione della controparte.
Dell'eventuale atto di rinnovo dovrà inviarsi esemplare allo Stato Maggiore Aeronautica.

Articolo 20
OBBLIGO DI MANLEVA

L'ASSOCIAZIONE, si obbliga – nella più ampia e valida forma legale – a tenere sollevato il Ministero della Difesa e l'AM da ogni controversia e conseguenti eventuali



oneri di qualunque natura dovessero derivare da contestazioni, riserve e/o pretese avanzate da soggetti terzi, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente Accordo di Collaborazione.

Articolo 21
CLAUSOLA FINALE

Il presente Accordo consta di numero 10 (dieci) facciate dattiloscritte, inclusa la presente. Giusta il combinato disposto degli artt. 15 comma 2 bis della L. 7 agosto 1990 nr. 241 e s.mi. e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 e s.m.i., è sottoscritto da ambedue le Parti con firma digitale.

Fatto, letto e sottoscritto.

Bari, 26 OTT. 2021

AERONAUTICA MILITARE -
Comando Scuole AM/3[^]R.A.

IL COMANDANTE
Gen. SA Aurelio COLAGRANDE

ASSOCIAZIONE PIONIERI
DELL'AERONAUTICA

IL PRESIDENTE
Gen. SA (r) Settimo CAPUTO